

---

D.M. 6 novembre 2003, n. 367.

**Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.**

---

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 76/464/CEE del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità europea e, in particolare, l'articolo 7 che obbliga gli Stati membri a stabilire programmi per ridurre ed eliminare l'inquinamento delle acque provocato da certe sostanze pericolose con la fissazione degli obiettivi di qualità delle acque;

Vista la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del Parlamento e del Consiglio direttiva quadro in materia di tutela delle acque che prevede la riduzione e la graduale eliminazione dell'inquinamento provocato dallo scarico, emissioni e rilascio di sostanze prioritarie;

Vista, in particolare, la decisione 2455/2001/CE del 20 novembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque, che implementa la direttiva 2000/60/CE;

Tenuto conto che la direttiva 2000/60/CE dispone che gli *standard* di qualità ambientale necessari per il raggiungimento nei corpi idrici superficiali di un buono stato chimico siano definiti sulla base dei criteri di tossicità ed ecotossicità;

Considerato che il criterio di tossicità, finalizzato alla tutela della salute umana, deve tenere conto non solo dei rischi derivanti dal consumo di acqua potabile ma anche di quelli derivanti dal trasferimento dei contaminanti attraverso i processi di bioaccumulo e di biomagnificazione nella catena alimentare e che pertanto si rende necessario fissare *standard* di qualità idonei a contenere i suddetti rischi, considerando anche i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e sue modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 che prevedono il raggiungimento di un buono stato di qualità ambientale dei corpi idrici e che per tale obiettivo è necessario ottenere un buono stato di qualità chimico ed ecologico;

Considerata l'evoluzione della politica assunta dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela delle acque volta inizialmente alla protezione dell'uso potabile, della balneazione e del consumo degli organismi acquatici eduli e successivamente indirizzata ad un approccio di tutela integrata che tiene conto come obiettivo finale della salvaguardia dell'intero ecosistema acquatico;

Ritenuto di dover raggiungere uno stato di qualità chimico entro il 2008 tale da garantire la tutela della salute umana come obiettivo intermedio rispetto a quello più avanzato del buono stato chimico da raggiungere entro il 2015 per la tutela dell'intero ecosistema acquatico;

Ritenuto che sia necessaria l'applicazione congiunta delle disposizioni sanitarie ed ambientali vigenti, al fine di garantire un elevato livello di protezione delle acque destinate alla balneazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;

Considerato che, ai fini della tutela delle acque, per le sostanze pericolose individuate a livello comunitario devono essere fissati obiettivi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 1° ottobre 1998 che ha condannato lo Stato italiano per non aver adottato i programmi di riduzione dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

Considerata la necessità di modificare gli *standard* di qualità sulla base di progressi scientifici e tecnologici e tenuto conto dell'evoluzione normativa a livello comunitario;

Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 1999 che prevede la possibilità di adottare regolamenti per modificare gli allegati al decreto legislativo stesso per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche;

Acquisiti i pareri dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IRSA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e

dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con nota 24 giugno 2003, n. 29662/TOA 22, nota 27 giugno 2003, n. 88139 SC/16/11, nota 9 giugno 2003, n. 315403 e nota 20 giugno 2003, n. 12965;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota 13 ottobre 2003 UL/2003/7535 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

---

1. 1. Ai fini della tutela delle acque interne superficiali e delle acque marino-costiere dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse, l'allegato A al presente regolamento definisce per le sostanze pericolose, individuate a livello comunitario, *standard* di qualità nella matrice acquosa e, per alcune di esse, *standard* di qualità nei sedimenti delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni costieri. Gli *standard* fissati in tabella 1 dell'allegato A sono finalizzati a garantire a breve termine la salute umana e a lungo termine la tutela dell'ecosistema acquatico.

2. Le acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli *standard* di cui alla tabella 1, colonna B, dell'allegato A al presente regolamento.

3. Le acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro dicembre 2015 agli *standard* di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato A al presente regolamento.

4. Le acque a specifica destinazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, devono essere conformi agli *standard* di cui ai commi 2 e 3 e per le acque destinate alla vita dei molluschi la tabella 1/C dell'allegato 2 del medesimo decreto legislativo è integrata dalla tabella 1 dell'allegato A del presente regolamento.

5. Per i corpi idrici superficiali di cui al punto 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 da classificare ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e seguenti dello stesso decreto legislativo, la tabella 1 dell'allegato A al presente regolamento sostituisce dal 1° gennaio 2008 la tabella 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

6. Ai fini della classificazione delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni costieri le tabelle 17 e 18 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono integrate rispettivamente dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato A al presente regolamento.

7. Le analisi sui sedimenti degli ambienti marino-costieri, delle lagune e degli stagni costieri sono obbligatorie per i metalli di cui alla tabella 2 e per le sostanze organiche con  $\log K_{ow} \geq 3$ . La tabella 2 fissa *standard* di riferimento per i sedimenti di ambienti costieri e lagunari. I risultati analitici, qualora superiori agli *standard* di cui alla tabella 2, concorrono alla individuazione delle misure da intraprendere ai fini della tutela di detti corpi idrici.

8. Dal 1° gennaio 2021 le concentrazioni delle sostanze individuate con la lettera «PP» nell'allegato A al presente regolamento nelle acque superficiali devono tendere ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e, per le sostanze sintetiche antropogeniche, allo zero sulla base anche dei criteri riportati alla parte generale relativa alla matrice acquosa, punti 3 e 4, del presente regolamento.

9. Qualora venga dimostrato che i valori riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento non possano essere raggiunti con l'adozione delle misure individuate sulla base delle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili, sarà necessario indicare da parte dell'autorità competente al controllo i valori di concentrazione residui nelle acque e nei sedimenti marino-costieri e lagunari, che le misure adottate consentono di raggiungere. Detti valori di concentrazione residua devono essere sottoposti, a cura dell'autorità competente, a successiva valutazione e convalidati a seguito di una specifica analisi di rischio sanitario ed ambientale. In funzione degli esiti di detta analisi saranno stabilite le eventuali limitazioni d'uso.

10. Ai fini del raggiungimento degli *standard* di qualità di cui ai commi precedenti, il punto 1.2 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è modificato dall'allegato B del presente regolamento.

11. Per la laguna di Venezia ed il suo bacino scolante si applicano le disposizioni della specifica legislazione vigente in materia, restando comunque fermo l'obbligo del rispetto del presente regolamento in relazione agli *standard* più restrittivi, agli *standard* fissati per altri parametri non previsti per la laguna di Venezia, alle scadenze temporali ed alle disposizioni relative ai sedimenti.

---

**2. 1.** Le regioni individuano le sostanze pericolose da controllare in funzione della loro potenziale presenza:

a) nei cicli industriali; b) negli scarichi in fognatura e nei corpi idrici ricettori; c) nelle produzioni agricole; d) in ogni altro centro di attività che possa determinare situazioni di pericolo attraverso inquinamento di origine diffusa nell'ambiente idrico.

L'attività conoscitiva finalizzata all'individuazione delle pressioni antropiche presenti e pregresse già effettuata ai sensi dell'articolo 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999, è periodicamente aggiornata. Il primo aggiornamento è effettuato entro il 1° gennaio 2006, i successivi ogni sei anni.

2. Il controllo delle sostanze pericolose è effettuato sulla base di quanto disposto al comma 1 del presente articolo e si estende anche a quelle non espressamente normate dal presente regolamento qualora ne sia accertata la presenza sulla base dell'attività conoscitiva di cui al medesimo comma 1.

3. Sulla base della richiesta avanzata dall'autorità competente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ovvero di nuove disposizioni comunitarie, sono definiti gli *standard* per le sostanze non normate dal presente regolamento.

4. Le regioni redigono l'elenco delle sostanze pericolose presenti sul proprio territorio e delle fonti di origine, da aggiornare secondo le scadenze temporali riportate al comma 1. L'elenco e i relativi aggiornamenti sono integrati da una relazione contenente i programmi d'azione intrapresi dalle regioni per la riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose.

5. L'elenco delle sostanze, gli aggiornamenti e le relative relazioni di cui al comma 4, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono parte integrante del decreto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999.

---

3. 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

---

Allegato A

(articoli 1 e 3)

## **PARTE GENERALE**

1. Ai sensi del punto 3.2.2.2. dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 nelle acque il monitoraggio delle sostanze di cui al presente regolamento deve essere eseguito con frequenza mensile fino al raggiungimento dell'obiettivo di qualità. Raggiunto tale obiettivo, la frequenza di monitoraggio deve essere obbligatoriamente mensile per le sostanze indicate con la lettera P, mentre per tutte le altre sostanze il monitoraggio può essere eseguito con cadenza almeno trimestrale. La frequenza di campionamento può essere ulteriormente modificata sulla base di relazioni tecnico-scientifiche che

giustificano intervalli più lunghi e qualora la presenza delle sostanze non sia mai stata rilevata nell'arco dell'anno di monitoraggio.

In particolare, per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile la frequenza di monitoraggio a partire dal 1° gennaio 2008 deve tenere conto almeno dello schema di seguito riportato:

Comunità servita	Frequenza
< 10.000	4 volte l'anno
Da 10.000 a 30.000	8 volte l'anno
> 30.000	12 volte l'anno

La scelta delle stazioni di campionamento deve essere effettuata secondo le modalità di cui al punto 3.2.2.1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

Relativamente alle acque fluviali i campionamenti effettuati in condizioni di variazione molto significative di portata rispetto a quelle di deflusso medio, andranno valutati caso per caso.

L'indagine analitica deve essere eseguita sul campione disciolto. Qualora venga utilizzata altra metodologia, il risultato analitico ottenuto deve comunque essere riferito al campione disciolto. Il risultato deve essere sempre espresso indicando lo stesso numero di decimali usato nella formulazione dello *standard* o criterio di cui alle tabelle 1 e 2 del presente regolamento.

Sui sedimenti il monitoraggio delle sostanze effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, deve essere effettuato almeno con frequenza semestrale fino al raggiungimento delle concentrazioni individuate. I campioni da analizzare devono essere prelevati su uno strato superficiale di sedimento relativo ai primi cinque centimetri.

Ai fini dell'attribuzione dello stato chimico lo *standard* di qualità è riferito alla media aritmetica annuale delle concentrazioni.

2. I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento devono fare riferimento alle più avanzate tecniche di impiego generale. Tali metodi devono essere tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale.

Le metodiche analitiche, qualora non disponibili alla rilevazione degli *standard* definiti in allegato devono essere adeguate al fine di consentire i controlli analitici necessari per la riclassificazione dei corpi idrici. Fino all'adeguamento di tali metodi la concentrazione delle sostanze deve risultare comunque inferiore ai limiti di rilevabilità delle più avanzate tecniche di analisi di impiego generale esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate utilizzabili, le attività di monitoraggio sono subordinate alla definizione di protocolli analitici, quando questi saranno resi disponibili dagli istituti scientifici di cui al comitato tecnico previsto all'art. 3 del presente regolamento.

3. Nelle acque in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli in concentrazioni di *background* naturali superiori ai limiti fissati in tabella, tali livelli di fondo costituiranno gli *standard* da rispettare. Le concentrazioni rilevate nei sedimenti ricadenti in regioni geochimiche che presentano livelli di fondo superiori a quelli riportati in tabella 2, sono sostituiti dalle concentrazioni del fondo naturale.

4. Per le sostanze prioritarie, indicate in allegato con la lettera «P» per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del presente regolamento devono essere perseguite nelle acque particolari condizioni di concentrazione, il tempo necessario per il raggiungimento delle stesse è in funzione delle specifiche caratteristiche chimico-fisiche dei diversi inquinanti, quali la persistenza e la volatilità, e delle specificità dei diversi sistemi acquatici.

## TABELLA 1

### Standard di qualità delle acque

#### METALLI

Tabella  
1.1

Numero CAS	Elemento	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
7440-38-2	Arsenico	2 D 1,4 M-L	5 D 1,6 M-L
7440-43-9	Cadmio <b>PP</b>	0,1 D 0,03 M-L	1 D 0,2 M-L
7439-97-6	Mercurio <b>PP</b>	0,02 D 0,003 M-L	0,05 D 0,03 M-L
7440-47-3	Cromo	1,5 D 0,5 M-L	4 D 0,7 M-L
7440-02-0	Nichel <b>PP</b>	1,3 D 0,6 M-L	3 D 1,5 M-L
7439-92-1	Piombo <b>PP</b>	0,4 D 0,06 M-L	2 D 0,15 M-L

## ORGANO METALLI

**Tabella 1.2**

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
818-08-6	Dibutilstagno catione	0,001	0,01
1461-25-2	Tetrabutilstagno	0,0001	0,001
688-73-3	Tributilstagno (composti) <b>PP</b>	0,0001	0,001
366643-28-4	Tributilstagno (catione) <b>PP</b>	0,0001	0,001
	Trifenilstagno	0,0005	0,005
638-18-1	Dicloruro di dibutilstagno	0,001	0,01

## IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

**Tabella 1.3**

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
	Idrocarburi Policiclici Aromatici Totali (*) <b>PP</b>	0,005	0,02 D 0,015 M-L
50-32-8	Benzo(a)pirene <b>PP</b>	0,001	0,004 D 0,003 M-L
205-99-2	Benzo(b)fluorantene <b>PP</b>	0,001	0,004 D 0,003 M-L
207-08-9	Benzo(k)fluorantene <b>PP</b>	0,001	0,004 D 0,003 M-L
191-24-2	Benzo(g,h,i)perilene <b>PP</b>	0,001	0,004 D 0,003 M-L
193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pirene <b>PP</b>	0,001	0,004 D 0,003 M-L
120-12-7	Antracene <b>P</b>	0,01 D 0,006 M-L	0,1 D 0,01 M-L
206-44-0	Fluorantene <b>P</b>	0,01	0,1
91-20-3	Naftalene	0,01	0,1



P

## COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)

Tabella 1.4

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
71-43-2	Benzene P	0,2 D 0,1 M-L	0,5 D 0,25 M-L
100-41-4	Etilbenzene	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M-L
98-82-8	Isopropilbenzene (cumene)	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M-L
108-88-3	Toluene	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M-L
1330-20-7	Xileni (*)	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M-L
108-90-7	Clorobenzene	1 D 0,1 M-L	3 D 0,3 M-L
95-50-1	1,2 Diclorobenzene	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M-L
541-73-1	1,3 Diclorobenzene	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M-L
106-46-7	1,4 Diclorobenzene	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M-L
12002-48-1	Triclorobenzeni (**)	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
120-82-1	1,2,4 Triclorobenzene P	0,01 D 0,005 M-L	0,1 D 0,05 M-L
95-49-8	2-Clorotoluene	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
108-41-8	3-Clorotoluene	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
106-43-4	4-Clorotoluene	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
107-05-1	3-Cloropropene (Cloruro di allile)		10 D 1 M-L Provvisori
75-34-3	1,1 Dicloroetano		10 D 1 M-L Provvisori
107-06-2	1,2 Dicloroetano P	0,3 D 0,1 M-L	3 D 0,4 M-L
75-35-4	1,1 Dicloroetene		10 D 1 M-L Provvisori

540-59-0	1,2 Dicloroetene		10 D 1 M-L Provvisori
78-87-5	1,2 Dicloropropano		10 D 1 M-L Provvisori
106-93-4	1,2 Dibromoetano		2 D 0,2 M-L Provvisori
542-75-6	1,3 Dicloropropene		1 D 0,1 M-L Provvisori
78-88-6	2,3 Dicloropropene		ND
79-34-5	1,1,2,2 Tetracloroetano		10 D 1 M-L Provvisori
56-23-5	Tetraclorometano (Tetracloruro di carbonio)		7 D 0,7 M-L
71-55-6	1,1,1 Tricloroetano	1 D	10 D 0,1 M-L
79-00-5	1,1,2 Tricloroetano		10 D 1 M-L Provvisori
75-01-4	Cloroetene (Cloruro di vinile)		0,5 D 0,05 M-L Provvisori
75-09-2	Diclorometano	1 D 0,1 M-L	10 D 0,1 M-L
87-68-3	Esaclorobutadiene <b>PP</b>	0,001	0,01
67-66-3	Triclorometano (cloroformio) <b>P</b>	1 D 0,01 M-L	10 D 0,1 M-L
79-01-6	Tricloroetilene		10 D 1 M-L
127-18-4	Tetracloroetilene (percloroetilene)		10 D 1 M-L
107-07-3	2-Cloroetanolo		ND
92-23-1	1,3-Dicloro-2-propanolo		ND
108-60-1	Dicloro-di-isopropilene		ND
106-89-8	Epicloridrina	1 D 0,1 M-L	10 D 1 M-L

(\* ) Xileni: lo *standard* di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero (orto-,meta- e para-xilene).

(\*\*) Triclorobenzene: lo *standard* di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero (1,2,3 triclorobenzene - 1,3,5 triclorobenzene).

## NITROAROMATICI

Tabella 1.5

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
97-00-7	1-Cloro-2,4-dinitrobenzene		ND
89-21-4	1-Cloro-2-nitrobenzene		1 D 0,1 M-L provvisorio
88-73-3	1-Cloro-3-nitrobenzene		1 D 0,1 M-L provvisorio
121-73-3	1-Cloro-4-nitrobenzene		1 D 0,1 M-L provvisorio
89-59-8	4-Cloro-2-nitrotoluene		1 D 0,1 M-L provvisorio
-	Cloronitrotolueni (*)		1 D 0,1 M-L provvisorio
-	Dicloronitrobenzeni (*)		1 D 0,1 M-L provvisorio

(\*) lo *standard* di qualità si riferisce alla somma di tutti gli isomeri.

## ALOFENOLI

Tabella 1.6

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
95-57-8	2-Clorofenolo	1 D 0,1 M-L	10 D 1 M-L
108-43-0	3-Clorofenolo	1 D 0,1 M-L	5 D 0,5 M-L

106-48-9	4-Clorofenolo	1 D 0,1 M-L	4 D 0,4 M-L
95-95-4	2,4,5-Triclorofenolo	0,3 D 0,03 M-L	1 D 0,1 M-L
88-06-2	2,4,6-Triclorofenolo	0,3 D 0,03 M-L	1 D 0,1 M-L
120-83-2	2,4-Diclorofenolo	0,3 D 0,03 M-L	1 D 0,1 M-L
87-86-5	Pentaclorofenolo <b>P</b>	0,01	0,1
95-85-2	2-Ammino-4-clorofenolo		ND
59-50-7	4-Cloro-3-metilfenolo		ND

### ANILINE e derivati

**Tabella 1.7**

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
95-51-2	2-Cloroanilina	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
108-42-9	3-Cloroanilina	0,2 D 0,02 M-L	2 D 0,2 M-L
106-47-8	4-Cloroanilina	0,1 D 0,01 M-L	1 D 0,1 M-L
95-76-1	3,4-dicloroanilina	0,05 D 0,005 M-L	0,1 D 0,01 M-L
89-63-4	4-Cloro-nitroanilina		ND

### PESTICIDI

**Tabella 1.8**

Numero CAS	Composto	- A - 2015 (µg/L)	- B - 2008 (µg/L)
79-11-8	Acido cloroacetico	0,1	1 D 0,5 M-L
120-36-5	Acido 2,4-diclorofenossipropanoico	0,1	1 D

	(diclorprop)		0,5 M-L
93-65-2	Acido 2,4 metilclorofenossipropanoico (mecoprop)	0,1	1 D 0,5 M-L
94-74-6	Acido 2,4 metilclorofenossiacetico (mcpa)	0,1	1 D 0,5 M-L
94-75-7	Acido 2,4,diclorofenossiacetico (2,4 D)	0,1	1 D 0,5 M-L
93-76-5	Acido 2,4,5,triclorofenossiacetico (2,4,5 T)	0,1	1 D 0,5 M-L
465-73-6	Isodrin		ND
309-00-2	Aldrin	0,00005	0,0001
60-57-1	Dieldrin	0,00005	0,0001
72-20-8	Endrin	0,00006	0,0006
57-74-9	Clordano	0,00006	0,0006
	Diclorodifeniltricloroetano (DDT) (*)	0,00002	0,0002
	Diclorodifenildicloroetilene (DDE) (*)	0,00002	0,0002
	Diclorodifenildicloroetano (DDD) (*)	0,00003	0,0003
76-44-8	Eptacloro (incluso eptacloro epossido)	0,00001	0,0001
115-29-7	Endosulfan <b>P</b>	0,00001	0,0001
959-98-8	Alfa endosulfan <b>P</b>	0,00001	0,0001
58-89-9	Lindano (γ isomero dell'esaclorocicloesano) <b>PP</b>	0,001 D 0,0005 M-L	0,01 D 0,005 M-L
319-84-6	Esaclorocicloesano alfa <b>PP</b>	0,0002	0,002
319-85-7	Esaclorocicloesano beta <b>PP</b>	0,0002	0,002
118-74-1	Esaclorobenzene <b>PP</b>		0,0003
330-55-2	Linuron	0,02 D 0,01 M-L	0,2 D 0,1 M-L
1746-81-2	Monolinuron	0,02 D 0,01 M-L	0,2 D 0,1 M-L

330-54-1	Diuron <b>P</b>	0,02 D 0,01 M-L	0,2 D 0,1 M-L
34123-59-6	Isoproturon <b>P</b>	0,02 D 0,01 M-L	0,2 D 0,1 M-L
1912-24-9	Atrazina <b>P</b>	0,01	0,05
122-34-9	Simazina <b>P</b>	0,02 D 0,01 M-L	0,2 D 0,1 M-L
298-03-3	Demeton	0,01	0,1
60-51-5	Dimetoato	0,01	0,1
298-04-4	Disulfoton	0,01	0,1
10265-92-6	Metamidofos (tiofosforamidato di O,S-dimetile)	0,01	0,1
7786-34-7	Mevinfos	0,001	0,01
56-72-4	Cumafos		0,01 Provvisorio
470-90-6	Clorfenvinfos <b>P</b>	0,0002	0,002
62-73-7	Diclorvos	0,0001	0,001
1113-02-6	Ometoato	0,001	0,01
301-12-2	Ossidemeton-metile (Demeton o metile) (tiofosfato)		0,03
14816-18-3	Foxim	0,01	0,1
24017-47-8	Triazofos	0,005	0,03
2642-71-9	Azinfos etile	0,001	0,01
86-50-0			